



COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA

Provincia di Modena

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Allegato alla Delibera di C.C. n. 48 del 17.06.2002
Integrato come da Delibera di C.C. n. 35 del 17.07.2007
Integrato come da Delibera di C.C. n. 62 del 30.09.2009
Integrato come da Delibera di C.C. n. 26 del 29.06.2010**

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Titolo I – Consiglio Comunale

- Art. 1 - Consiglio Comunale
- Art. 2 - Regolamento del Consiglio Comunale
- Art. 3 - Sede delle adunanze

Capo II - Presidenza del Consiglio Comunale

- Art. 4 - Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 5 - Compiti del Presidente

Capo III - Gruppi consiliari

- Art. 6 - Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 7 - Capigruppo
- Art. 8 - Prerogative dei gruppi
- Art. 9 - Conferenza dei capigruppo

Capo IV - Commissioni consiliari

- Art. 10 - Commissioni permanenti
- Art. 11 - Composizione
- Art. 12 - Presidenza
- Art. 13 - Funzionamento
- Art. 14 - Funzioni
- Art. 15 - Segreteria
- Art. 16 - Commissioni speciali

Titolo II - Consiglieri comunali

Capo II - Prerogative e diritti

- Art. 17 - Diritto d'iniziativa
- Art. 18 - Richiesta di convocazione
- Art. 19 - Interrogazioni
- Art. 20 - Interpellanze
- Art. 21 - Mozioni
- Art. 22 - Informazione ed accesso
- Art. 22 bis - Conferimento di incarichi speciali

Titolo III - Funzionamento del consiglio

Capo I - Convocazione

- Art. 23 - Competenza
- Art. 24 - Avviso di convocazione
- Art. 25 - Ordine del giorno
- Art. 26 - Deposito degli atti

Capo II - Svolgimento dei lavori

- Art. 27 - Pubblicità delle sedute

- Art. 28 - Partecipazione ai lavori
- Art. 29 - Ordine dei lavori
- Art. 30 - Verifica del numero legale
- Art. 31 - Discussione
- Art. 32 - Mozione d'ordine
- Art. 33 - Questioni pregiudiziali e sospensiva
- Art. 34 - Fatto personale

Capo III - Votazioni

- Art. 35 - Modalità generali
- Art. 36 - Votazione palese
- Art. 37 - Appello nominale
- Art. 38 - Votazione segreta
- Art. 39 - Esito della votazione

Capo IV - Disciplina delle adunanze

- Art. 40 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 41 - Comportamento del pubblico
- Art. 42 - Scioglimento dell'adunanza

Capo V - Deliberazioni e verbali

- Art. 43 - Deliberazioni
- Art. 44 - Segreteria
- Art. 45 - Verbale dell'adunanza

Titolo IV - Indirizzo e controllo

Capo unico - Modalità d'esercizio

- Art. 46 - Funzioni d'indirizzo
- Art. 47 - Funzioni di controllo
- Art. 48 - Relazione programmatica e sua attuazione
- Art. 49 - Rapporti con il collegio dei revisori
- Art. 50 - Rapporti con il difensore civico

Titolo V - Nomine

Capo unico - Criteri e procedure di nomina

- Art. 51 - Nomina di organismi consiliari
- Art. 52 - Nomina di rappresentanti

Titolo VI - Norme finali

Capo unico - Disposizioni transitorie e finali

- Art. 53 - Approvazione del regolamento
- Art. 54 - Entrata in vigore

TITOLO I

CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, democraticamente eletto, è diretta espressione della comunità concordiese.
2. Organo del Comune, ne determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico e ne controlla l'attuazione.
3. Le sue competenze sono determinate dalle leggi di ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto.

Art. 2

Regolamento del Consiglio Comunale

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, lo svolgimento delle adunanze, l'esercizio delle prerogative dell'organo e dei suoi componenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle norme contenute nello Statuto comunale e nella legge di ordinamento delle autonomie locali.
3. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale ai sensi del vigente Statuto.
4. L'interpretazione del presente regolamento è sempre attribuita al Consiglio Comunale, a cui viene sottoposta dal Sindaco, previo parere del segretario.

Art. 3

Sede delle adunanze

1. Le adunanze consiliari si svolgono, ordinariamente, presso la sede comunale, in un'apposita sala.
2. La parte principale della sala consiliare è riservata ai componenti del consiglio ed al personale addetto all'assistenza dell'organo. Parte della sala è aperta all'accesso del pubblico.
3. Il Presidente può disporre, in via eccezionale e per motivi particolari, che l'adunanza del consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede comunale.

CAPO II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono svolte dal vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, il Sindaco assente o impedito è sostituito dal consigliere anziano presente in aula seguendo l'ordine dei medesimi. La qualifica di consigliere anziano è attribuita a colui che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza.

Art. 5

Compiti del Sindaco - Presidente

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela le prerogative, assicura lo svolgimento delle funzioni affidate al medesimo dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e, ispirandosi a criteri di imparzialità, interviene a tutela delle prerogative del consiglio e dei suoi componenti.

CAPO III GRUPPI CONSILIARI

Art. 6

Costituzione dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo consiliare può essere formato anche da un solo consigliere. I consiglieri di più liste possano dar vita ad un unico gruppo consiliare.
2. L'adesione ad un gruppo consiliare è riservata alla libera scelta di ciascun consigliere, ed è suscettibile di modifica nel corso del mandato.
3. I gruppi consiliari comunicano per iscritto al Sindaco, all'insediamento del consiglio, i nominativi dei componenti.
4. I consiglieri che intendono cessare di far parte di un gruppo consiliare, ne danno comunicazione scritta al Sindaco, indicando se intendano associarsi ad un gruppo consiliare già costituito, ovvero dare vita ad un nuovo gruppo, ma in questo caso dovranno utilizzare una denominazione diversa da quella di provenienza.

Art. 7

Capigruppo

1. I gruppi consiliari provvedono, alla seduta di insediamento, alla nomina del capogruppo e del vice capogruppo.
2. Negli stessi termini provvedono alla comunicazione al Sindaco dell'avvenuta nomina del capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano.

Art. 8

Prerogative dei gruppi

1. Ai gruppi consiliari sono fornite, a norma di Statuto, le attrezzature e i servizi idonei a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni.
2. La dotazione dei mezzi di cui al comma 1 è effettuata tenendo conto delle risorse a disposizione del Comune, delle esigenze basilari presenti in ogni gruppo e della consistenza numerica di ciascuno di essi; tale dotazione sarà determinata con la delibera di approvazione del bilancio preventivo annuale.

Art. 9

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal Sindaco o suo delegato e dai capigruppo nominati dai rispettivi gruppi consiliari. I capigruppo assenti o impediti possono essere sostituiti dal vice capogruppo o da un altro consigliere, anche indicato informalmente.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco. Può riunirsi, anche in modo informale, sia preliminarmente alle adunanze, sia nel corso delle medesime,

ove il Sindaco ne ravvisi la necessità. E' inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due capigruppo.

3. La riunione è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica, con la presenza di almeno due gruppi consiliari.

4. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei consiglieri rappresentati.

5. Delle riunioni viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario di norma a cura del Segretario comunale.

6. La conferenza ha carattere consultivo, fatte salve le sedute dedicate alla determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 2. Coadiuvata il Sindaco nelle decisioni relative alla definizione del calendario dei lavori del consiglio, concorrendo a definire ogni aspetto che risulti utile per un proficuo andamento dell'attività consiliare.

7. Il Sindaco può sottoporre all'esame della conferenza, oltre agli argomenti di cui al comma 6, questioni di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere politico istituzionale.

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 10

Commissioni permanenti

1. Il Consiglio Comunale si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle seguenti commissioni consiliari permanenti:

- affari istituzionali, bilancio e finanza
- territorio ed ambiente
- affari sociali
- cultura, sport e tempo libero
- pubblica istruzione e formazione professionale
- controllo e garanzia

Art. 11

Composizione

1. Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali, nominati dal consiglio con votazione palese su conforme indicazione dei gruppi consiliari.

2. La costituzione delle commissioni permanenti avviene in modo da assicurare al loro interno la presenza di ciascun gruppo.

3. Ciascun consigliere ha diritto di far parte di almeno una commissione permanente.

4. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dei componenti delle commissioni, il consiglio procede alla surroga su indicazione del gruppo consiliare di appartenenza.

5. I gruppi consiliari quando impossibilitati a partecipare, possono designare un loro rappresentante che interviene in loro vece ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto. Il nominativo deve essere comunicato per iscritto al Sindaco. Tali rappresentanti hanno diritto di parola solo per chiedere chiarimenti sulle questioni trattate

6. Le commissioni permanenti hanno diritto di chiedere l'intervento alle proprie riunioni per riferire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Sindaco e

dei membri della giunta, dei dirigenti e funzionari responsabili degli uffici, degli amministratori delle aziende ed istituzioni del Comune.

7. Il Sindaco, i componenti della giunta ed i capigruppo hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, quando non ne facciano parte, senza diritto di voto.

Art. 12

Presidenza

1. La Commissione elegge con voto palese, nel corso della sua prima seduta, il Presidente; egli, in caso di assenza, nomina di volta in volta, preventivamente e in via informale, un suo sostituto, che eserciterà le funzioni vicarie.

2. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Su richiesta scritta di un terzo dei commissari il Presidente è tenuto a riunire la commissione e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. L'adunanza deve tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

4. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione è recapitato ai membri della commissione, presso il loro domicilio, almeno tre giorni prima dell'adunanza e inoltre, per conoscenza, al Sindaco, ai componenti della giunta ed ai capigruppo consiliari.

5. La prima convocazione delle Commissioni è disposta dal Sindaco.

Art. 13

Funzionamento

1. Ad ogni gruppo viene assicurata la presenza in tutte le commissioni; ai fini della validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei commissari.

Ogni gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti. Nelle votazioni delle commissioni ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dalla deliberazione consigliare istitutiva della commissione cui è assegnato.

2. Le adunanze delle commissioni sono, di norma, pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta riservata quando ciò sia necessario per tutelare la riservatezza delle persone o la regolarità del procedimento.

3. Qualora ne ravvisino la necessità, le commissioni possono procedere ad audizioni o consultazioni di soggetti esterni, quali uffici, organismi, enti o associazioni.

4. Per l'esame di questioni di carattere interdipartimentale, due o più commissioni possono essere riunite congiuntamente, d'intesa tra i rispettivi presidenti.

Art. 14

Funzioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale. Hanno carattere istruttorio e svolgono funzioni di supporto rispetto

alle attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo attribuite al consiglio e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri.

2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti più rilevanti di competenza del consiglio, fornendo ai consiglieri una sede per l'informazione, la documentazione e l'approfondimento sui medesimi. Le commissioni hanno diritto di ottenere, tramite l'ufficio di segreteria, dalla giunta, dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune, nonché dalle società in cui il comune abbia partecipazioni azionarie, informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento di tale funzione.

3. Nell'ambito delle materie di propria competenza, le commissioni possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta al Presidente del consiglio di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di relazioni o mozioni.

4. Le commissioni non esercitano poteri deliberativi.

Art. 15

Segreteria delle commissioni

1. Le funzioni di segreteria delle commissioni permanenti sono stabilmente affidate all'ufficio di segreteria.

2. La segreteria organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, cura la predisposizione degli atti, provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.

3. Il Presidente nomina un commissario che redige verbale di ciascuna seduta, riportando il resoconto sommario del dibattito e le decisioni della commissione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente. Copia del verbale è trasmessa al Sindaco.

Art. 16

Commissioni speciali

1. Il consiglio può istituire Commissioni Speciali per la trattazione di particolari argomenti, quando ne faccia richiesta almeno un quarto (cinque) dei consiglieri.

2. La deliberazione consiliare di istituzione ne determina scopo, funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento.

Per il funzionamento delle Commissioni speciali si applicano, altresì, in quanto compatibili, le norme regolamentari relative alle Commissioni permanenti.

TITOLO II CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I PREROGATIVE E DIRITTI

Art. 17

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.

2. Con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento i consiglieri possono, in particolare:

- a) richiedere la convocazione del consiglio;
- b) modificare le proposte sottoposte all'esame del consiglio;
- c) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- d) presentare la mozione di sfiducia;
- e) accedere agli atti, alle informazioni ed ai documenti inerenti lo svolgimento del loro mandato.

Art. 18

Richiesta di convocazione

1. Su richiesta sottoscritta da almeno un quinto (quattro) dei consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
2. La richiesta, indirizzata al Sindaco in forma scritta, è presentata al protocollo generale del Comune. Il termine di cui al comma 1 decorre dall'avvenuta registrazione.

Art. 19

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco relativa a materie di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito.
2. I consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio, in commissione consiliare o per iscritto.
3. Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, quando pervenute in tempo utile per la procedura di convocazione del Consiglio Comunale.
4. A tali interrogazioni risponde verbalmente o per iscritto il Sindaco o l'Assessore, alla presenza dell'interrogante.
5. Il consigliere può presentare interrogazioni urgenti. Dell'effettivo carattere di urgenza decide il Sindaco. Se ne è riconosciuta l'urgenza la risposta deve essere data nella prima seduta consiliare successiva alla conferenza dei capigruppo.
6. La risposta ad un'interrogazione non può eccedere la durata di cinque minuti.
7. Uno dei consiglieri interroganti può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o meno; l'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque minuti.
8. Gli altri consiglieri non possono intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante.
9. La risposta in commissione avviene con le stesse modalità previste per la risposta in Consiglio.
10. La risposta scritta deve essere fornita dal Sindaco o dall'Assessore entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste.

Art. 20

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda formulata al Sindaco, per iscritto circa le iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune.

2. Le interpellanze devono essere iscritte all'ordine del giorno nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, quando pervenute in tempo utile per la procedura di convocazione del Consiglio Comunale.
3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o un Assessore.
4. I consiglieri possono intervenire sull'argomento; uno dei firmatari può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.
5. Ciascun intervento non può eccedere la durata di cinque minuti.
6. Il Sindaco può a sua discrezione disporre che distinte interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.

Art. 21

Mozioni

1. Si dice mozione (o ordine del giorno) una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi.
2. Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, quando pervenute in tempo utile per la procedura di convocazione del Consiglio Comunale.
3. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione, eventualmente emendata, viene sottoposta a votazione.
4. La mozione può sempre essere ritirata.
5. E' facoltà del Sindaco far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.

Art. 22

Informazione ed accesso

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, nonché dalle società in cui il comune abbia partecipazioni azionarie, le informazioni e la documentazione in loro possesso.
2. I consiglieri hanno diritto di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale.
3. Le prerogative di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate al solo scopo dell'espletamento del mandato di consigliere.
4. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge, alla riservatezza ed al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.
5. L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti tramite il Sindaco. Il rilascio delle copie degli atti avviene entro quindici giorni dalla richiesta. Ove gli atti siano di difficile e costosa riproduzione verrà depositata una copia a disposizione dei consiglieri per la consultazione.

Art. 22 bis

Conferimento di incarichi speciali

1. Il Consiglio può affidare speciali incarichi ad uno o più dei suoi componenti su materie particolari, nei limiti e modi che saranno fissati nell'atto di incarico.
2. Per l'espletamento di tali incarichi i consiglieri, interagendo con gli assessori interessati, si avvalgono degli uffici e servizi comunali.
3. Con la periodicità stabilita nella definizione dell'incarico, i consiglieri riferiranno al Consiglio comunale nei modi e nelle forme consuete.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 23

Competenza

1. La convocazione del consiglio è effettuata dal Sindaco, alla cui esclusiva responsabilità competono la determinazione della data dell'adunanza e dell'orario di svolgimento, nonché la compilazione dell'ordine del giorno.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione del consiglio compete al vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, la convocazione compete al consigliere anziano, seguendo l'ordine dei medesimi.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza provvede, previa diffida, il prefetto.

Art. 24

Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione è consegnato presso il domicilio eletto da ogni consigliere obbligatoriamente stabilito nel territorio del comune dal personale incaricato, che ne ottiene ricevuta, almeno cinque giorni (ovvero tre giorni liberi ed interi) prima dell'adunanza.
2. *bis* - Su richiesta scritta del Consigliere, da acquisire al Protocollo del Comune, l'avviso di convocazione viene trasmesso a mezzo telefax o posta elettronica. In tal caso si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica.
3. In caso di urgenza il termine per la consegna dell'avviso di convocazione è ridotto a 24 ore.
4. In caso di urgenza possono essere iscritti all'ordine del giorno di una seduta già convocata argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza.
5. Copia dell'avviso di convocazione è affissa, nei termini stabiliti dai commi 2, 3 e 4, all'albo pretorio del Comune ed inviata ai componenti della giunta comunale non consiglieri.

Art. 25

Ordine del giorno

- 1) L'ordine del giorno riporta in maniera concisa, ma tale da consentire una precisa comprensione, l'elenco degli argomenti che saranno sottoposti all'esame del Consiglio;
- 2) La determinazione degli argomenti già pervenuti da inserire all'ordine del giorno competono al Sindaco o a chi lo sostituisce;
- 3) Gli oggetti, fatte salve disposizione specifiche dello Statuto e degli altri regolamenti, sono ordinati secondo il seguente schema:
 - a) Comunicazioni del Sindaco;
 - b) Proposte di deliberazioni;
 - c) Mozioni e Proposte di ordine del giorno.
- 4) Le Interrogazioni e le Interpellanze saranno esaminate e discusse, nel periodo di tempo massimo di un'ora, al termine della normale seduta consiliare.
- 5) Se nello spazio di tempo indicato, il sottoscrittore della interrogazione o dell'interpellanza, o suo delegato, risulteranno assenti ingiustificati, la risposta del Sindaco o dell'Assessore avverrà in forma scritta.

Art. 26

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale a partire dal giorno della convocazione del Consiglio.
2. Le proposte di deliberazione devono essere corredate, al momento del deposito, dai pareri prescritti dalla legge.
3. Le modalità di consultazione degli atti relativi ad argomenti di particolare complessità sono stabilite dal Sindaco.

CAPO II SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 27

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala consiliare riservata al pubblico.
2. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico sociale, il consiglio può essere convocato in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.
3. Il consiglio è convocato in seduta riservata quando, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si renda necessario tutelare la riservatezza delle persone.
4. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Sindaco, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Ove nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 3, il consiglio può deliberare il passaggio alla seduta riservata. Nel caso che nella stessa adunanza si renda

necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta riservata, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.

5. Durante la seduta riservata può restare in aula, oltre al segretario comunale, il personale eventualmente addetto all'assistenza dell'organo, vincolato al segreto d'ufficio.

6. Alla divulgazione dei lavori del consiglio provvede l'amministrazione comunale attivando i propri canali di comunicazione.

Art. 28

Partecipazione ai lavori

1. I componenti della giunta comunale non consiglieri prendono parte alle sedute del consiglio senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni.

2. Nel corso della seduta il Sindaco, su preventiva richiesta del relatore, può invitare a prendere posto in aula, per fornire informazioni e chiarimenti:

a) dirigenti e funzionari comunali;

b) amministratori di aziende ed istituzioni dipendenti o di enti ed organismi nei quali il Comune è rappresentato;

c) consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi.

Art. 29

Ordine dei lavori

1. Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di uno o più consiglieri, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, il consiglio dirime la questione con votazione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti, senza discussione.

2. Il proponente di un argomento iscritto all'ordine del giorno può richiederne il ritiro o il rinvio ad altra seduta, motivando la proposta. Sulla questione decide il Sindaco.

3. Il consiglio non può esaminare o deliberare argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) proposte volte a manifestare l'orientamento del consiglio su materie di particolare gravità ed urgenza, senza impegnare il bilancio;

b) comunicazioni urgenti del Sindaco, concernenti fatti di particolare importanza, dei quali si sia avuta notizia.

4. Gli argomenti eventualmente non esauriti nel corso di un'adunanza sono iscritti con precedenza all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 30

Verifica del numero legale

1. Entro sessanta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Sindaco apre la seduta ed invita il segretario ad effettuare l'appello nominale.

2. Trascorso infruttuosamente tale termine, ciascun consigliere può invitare il segretario a procedere all'appello. Se i consiglieri presenti non raggiungono il numero, necessario per rendere valida la seduta, l'adunanza è dichiarata deserta ed il segretario ne stende il processo verbale, indicando i nominativi degli intervenuti.

3. Nel corso della seduta ciascun consigliere può chiedere al Sindaco che prima della votazione sull'argomento in discussione sia accertata la sussistenza del numero legale. Ove il medesimo non risulti raggiunto, la seduta è dichiarata deserta.

Art. 31

Discussione

1. L'illustrazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è effettuata:
 - a) dal Sindaco o dall'assessore competente per materia se l'argomento è proposto dalla giunta;
 - b) dal consigliere proponente o dal primo firmatario se l'argomento è proposto da uno o più consiglieri.
2. Terminata l'illustrazione, che dovrà essere svolta in tempi contenuti, di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che chiedono di intervenire. Hanno la precedenza i consiglieri che chiedono la parola per presentare mozioni d'ordine, questioni pregiudiziali e questioni sospensive.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare una sola volta, per non più di dieci minuti.
4. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Quando su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed ha replicato il relatore, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, un consigliere per ciascun gruppo ha facoltà di esprimere la dichiarazione di voto. I consiglieri dissenzienti rispetto al proprio gruppo possono precisare la loro posizione. Ad ogni dichiarazione è assegnato un tempo massimo di cinque minuti.
7. Quando il consiglio è chiamato ad esaminare argomenti di particolare complessità e rilevanza, il Sindaco, può disporre un'adeguata estensione dei termini di tempo individuali previsti dal comma 3.

Art. 32

Mozione d'ordine

1. In qualsiasi fase della trattazione di un argomento, ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine; il tempo previsto per l'illustrazione della mozione è di tre minuti.
2. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale, volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano rispettate le norme disposte dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento consiliare.
3. Il consigliere che chiede la parola per presentare una mozione d'ordine ha diritto di precedenza rispetto agli altri interventi. Sul contenuto della mozione decide il Sindaco, sentito il segretario comunale.

Art. 33

Questioni pregiudiziale e sospensiva

1. Prima dell'inizio della discussione su una proposta di deliberazione o prima della votazione finale ciascun consigliere può proporre una questione pregiudiziale o sospensiva.
2. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata che l'argomento non venga discusso o votato.
3. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata che la trattazione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.
4. A seconda del momento in cui è stata presentata, la questione pregiudiziale o sospensiva viene esaminata prima di procedere alla discussione o alla votazione dell'argomento a cui si riferisce. Sul merito della proposta può pronunciarsi, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, entro il limite di tempo di cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

Art. 34

Fatto personale

1. Costituiscono fatto personale gli attacchi al comportamento del consigliere, l'imputazione al medesimo di fatti da lui ritenuti non veri, l'attribuzione di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne precisa i motivi. Il Sindaco decide al riguardo. Se il consigliere persiste dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese. Possono rispondere unicamente i consiglieri chiamati in causa, entro il limite di tempo di tre minuti.

CAPO III VOTAZIONI

Art. 35

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese. Le votazioni si svolgono in forma segreta quando ciò è prescritto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Sindaco, assistito dal segretario e da tre scrutatori almeno uno dei quali appartenente a gruppo di minoranza da lui designati all'occorrenza.
3. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno comporta distinta votazione; le questioni pregiudiziali e sospensive sono votate prima dell'inizio della discussione o prima del voto sul provvedimento, a seconda del momento in cui sono state sollevate.
4. Sono consentite le proposte di emendamento; esse devono tenere conto dell'espressione del parere tecnico del responsabile e dell'eventuale parere di regolarità contabile;
 - a) le proposte di emendamento ammesse, tenuto conto del comma precedente, sono votate prima dell'atto a cui si riferiscono, secondo l'ordine:

- 1°) emendamenti soppressivi,
- 2°) emendamenti modificativi,
- 3°) emendamenti aggiuntivi;

in presenza di emendamenti della stessa natura ha la precedenza quello del proponente dell'argomento in esame;

b) il testo conseguente all'approvazione di uno o più emendamenti viene sottoposto a votazione conclusiva nella sua globalità, a meno che il proponente ne chieda il ritiro, giudicando gli emendamenti apportati tali da pregiudicare la natura e le finalità dell'atto originario;

c) gli atti di natura regolamentare, e comunque suddivisi in articoli, possono essere sottoposti alla votazione su singoli articoli prima della votazione finale su proposta del Sindaco o di un gruppo consiliare;

d) i provvedimenti composti o suddivisibili in parti distinte, prima della votazione finale, possono essere votati per divisione, quando tale procedura sia richiesta da almeno un gruppo consiliare ed il Sindaco la ritenga coerente con la natura e le finalità dell'atto in esame. La votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata richiesta la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse sono inserite nello schema di provvedimento. La votazione per divisione non è consentita sugli atti di natura normativa e finanziaria che comportino quindi la necessità di ulteriori valutazioni sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile.

5. Iniziate le operazioni di voto, nessuno può prendere la parola fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

Art. 36

Votazione palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento invitando ad esprimere la rispettiva posizione, nell'ordine, coloro che sono favorevoli, contrari, o che intendono astenersi.
3. Accertato l'esito della votazione con l'ausilio del segretario, il Sindaco proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo il suo svolgimento.

Art. 37

Appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando tale procedura è prescritta dalla legge o dallo Statuto, o in tal senso si è pronunciato il consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno tre consiglieri.
2. L'appello è effettuato dal segretario. I consiglieri rispondono ad alta voce, il loro voto è annotato a verbale. Il risultato è proclamato dal Sindaco.

Art. 38

Votazione segreta

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a mezzo di schede. Le modalità di svolgimento garantiscono a ciascun consigliere la segretezza del voto.

2. Nei casi in cui la legge o lo Statuto stabiliscono che tra gli eletti debba esservi una rappresentanza della minoranza, i consiglieri votano o una proposta complessiva di nomi che tenga conto di tale criterio di suddivisione, o un numero limitato di nominativi; in quest'ultimo caso sono eletti coloro che, nei rispettivi schieramenti, riportano il maggior numero dei voti.

3. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a dichiararlo, in modo che possa risultare nel verbale.

4. A seguito delle votazioni, allo spoglio delle schede ed al computo dei voti provvede il segretario, coadiuvato da tre scrutatori scelti dal Sindaco prima delle operazioni di voto. In caso di irregolarità, o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Il risultato del voto e i nominativi degli eletti sono comunicati al consiglio dal Sindaco.

Art. 39

Esito della votazione

1. Eccettuati i casi, previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali siano richieste una maggioranza qualificata o modalità di voto limitato, ogni deliberazione del Consiglio Comunale è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio presenti e votanti.

2. I consiglieri presenti in aula che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata eventualmente richiesta, la proposta non è approvata

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 40

Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.

2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. Se intendono prendere la parola ne fanno richiesta al Sindaco. Ottenutala, parlano dal loro posto, rivolti al Sindaco ed al consiglio.

3. Non sono consentiti dialoghi tra i consiglieri. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del regolamento.

4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Non è consentito a chi parla divagare, trattare argomenti estranei all'ordine del giorno o parlare in nome di consiglieri assenti. Ove ciò si verifici, il Sindaco richiama all'ordine il consigliere e, se questi persiste, gli inibisce la prosecuzione dell'intervento.

5. Nel corso della discussione i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei confronti di proposte,

opinioni o atti di carattere politico amministrativo. Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata, alle caratteristiche personali e all'onorabilità degli interlocutori o di terzi.

6. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori consiliari, assume atteggiamenti non decorosi o lede le norme di comportamento stabilite nel presente articolo, il Sindaco lo richiama all'ordine. Dopo un secondo richiamo rimasto senza esito, il Sindaco interdice la parola al consigliere fino al termine della discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese se revocare l'interdizione o confermarla, infliggendo al consigliere una nota di biasimo.

7. All'interno dell'aula consiliare non è ammesso l'uso di telefoni cellulari.

8. E' vietato fumare in tutte le sale di riunione (Consiglio Comunale e Commissioni).

Art. 41

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari deve restare nella parte dell'aula ad esso riservata, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2. Non è consentito qualsiasi mezzo o atteggiamento che interferisca con le funzioni del consiglio, possa arrecare turbativa ai suoi lavori o pregiudizio alla libera manifestazione della volontà dei consiglieri.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi dell'intervento della polizia municipale. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco, o dopo che sia stata tolta la seduta.

4. Quando una o più persone che assistono alla seduta arrecano turbamento ai lavori consiliari o molestie al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle diffidate verbalmente ne ordina l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.

Art. 42

Scioglimento dell'adunanza

1. Quando nella sala consiliare, nonostante i richiami ed i provvedimenti del Sindaco, si verificano disordini tali da impedire il corretto e sereno svolgimento dell'adunanza, il Sindaco dichiara sospesa la riunione.

2. Se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono, il Sindaco, sentito il parere dei capigruppo, dichiara definitivamente sciolta l'adunanza, avvertendo i consiglieri che il consiglio sarà riconvocato per completare l'esame degli argomenti residui.

CAPO V DELIBERAZIONI E VERBALI

Art. 43

Deliberazioni

1. La volontà del consiglio in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame si manifesta sotto forma di deliberazioni, atti formali che concretizzano l'esercizio della potestà amministrativa conferita all'organo. Il voto sulle mozioni dà origine a risoluzioni ed ordini del giorno.
2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione è affidata al responsabile preposto.
3. Lo schema delle proposte di deliberazione, depositato nei termini stabiliti ed illustrato dal relatore, viene dato per letto all'atto della votazione, a meno che un consigliere ne chieda la lettura parziale o integrale.
4. Il coordinamento tecnico degli atti emendati durante la trattazione ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di stesura dell'atto possono essere apportati perfezionamenti di carattere meramente letterale.
5. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti il consiglio. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
6. Secondo i principi dell'autotutela, il consiglio ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione o sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando siano accertati fatti e circostanze non valutati al momento dell'adozione.

Art. 44

Segreteria

1. Il Segretario comunale, eventualmente coadiuvato da altri funzionari, prende parte alle adunanze del consiglio ed esercita le funzioni di segreteria del medesimo.
2. Coadiuvato il Sindaco nell'interpretazione del regolamento consiliare, nel controllo della regolarità delle operazioni di voto, nell'accertamento dei risultati, nelle decisioni in merito alle mozioni d'ordine.
3. Cura, sotto la propria responsabilità, la redazione dei verbali delle sedute.

Art. 45

Verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta, attraverso le deliberazioni adottate, la volontà espressa dal consiglio.
2. Il verbale consiste nel resoconto sommario dell'andamento della seduta consiliare. Per ogni argomento riporta i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, i nominativi dei consiglieri presenti al voto, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei consiglieri contrari ed astenuti su loro richiesta. Registra la natura pubblica o riservata della seduta e la forma palese, nominativa o segreta della votazione. Nelle votazioni con scheda indica il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti. Il verbale della seduta

riservata riporta la sintesi della discussione, omettendo i particolari riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulle persone.

3. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri. In tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della dichiarazione oppure presentarlo per iscritto.

4. Le ingiurie, le dichiarazioni offensive o diffamatorie intercorse tra i consiglieri non sono riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono verbalizzate in modo letterale.

5. Il verbale è firmato dal Sindaco e dal Segretario comunale.

TITOLO IV INDIRIZZO E CONTROLLO

CAPO UNICO MODALITÀ DI ESERCIZIO

Art. 46

Funzioni di indirizzo

1. Nelle materie attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale ha competenza diretta ed esclusiva.

2. Organo di indirizzo politico amministrativo, il consiglio esercita le proprie competenze mediante l'adozione di atti fondamentali, attraverso i quali determina la programmazione generale e settoriale, reperisce e destina le risorse, promuove l'attività degli altri organi, indirizza l'attività comunale verso l'attuazione del programma.

3. Al momento della definizione degli indirizzi in materia di nomine e designazioni, o quando ne ravvisi la necessità, il consiglio esprime il proprio indirizzo per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, istituzioni, organismi associativi o societari.

Art. 47

Funzioni di controllo

1. Il consiglio vigila sulla effettiva e puntuale applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati.

Art. 48

Relazione programmatica e sua attuazione

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare.

2. Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo la Giunta riferisce al Consiglio, in apposita seduta, sullo stato di realizzazione del programma dell'Amministrazione.

3. Il rapporto della Giunta, illustrato dal Sindaco, è messo in votazione al termine della seduta.

Art. 49

Rapporti con il collegio dei revisori

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il consiglio si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti, il quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. I componenti del collegio dei revisori partecipano alla seduta del consiglio dedicata all'esame del conto consuntivo, con diritto di parola e per rispondere ad eventuali quesiti presentati dai consiglieri. Ogni sei mesi il collegio dei revisori trasmette al consiglio una relazione in merito all'attività consultiva, propositiva e di controllo svolta nel periodo precedente.

Art. 50

Rapporti con il difensore civico

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il consiglio si avvale della collaborazione del difensore civico, nelle forme previste dallo Statuto e dal regolamento.
2. Il difensore civico presenta annualmente al consiglio, entro il mese di giugno, la relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, segnalando le irregolarità riscontrate e formulando proposte tese a migliorare l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
3. La relazione viene resa pubblica e discussa dal consiglio in apposita seduta, adeguatamente pubblicizzata.

TITOLO V NOMINE

CAPO UNICO CRITERI E PROCEDURE DI NOMINA

Art. 51

Nomina di organismi consiliari

1. La nomina di consiglieri, consulenti ed esperti all'interno di commissioni, consulte ed altri organismi di derivazione consiliare è effettuata in conformità alle norme di legge, Statuto o regolamento che ne disciplinano la composizione.
2. Quando la legge, lo Statuto o il regolamento non prevedono espressamente le modalità di formazione dell'organismo, la nomina è effettuata con votazione segreta e limitata, in modo da garantire la presenza della minoranza.
3. Nei casi in cui la nomina avvenga su concorde designazione dei gruppi consiliari, effettuata in sede di conferenza dei capigruppo, i nominativi dei candidati vengono riportati nella proposta di deliberazione e l'elezione è effettuata con votazione palese.

Art. 52

Nomina di rappresentanti

1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed

istituzioni. Il Sindaco provvede alla comunicazione della nomina nel primo consiglio comunale utile.

2. Sulla base delle norme di legge e degli indirizzi di cui al comma 1 il consiglio procede alla nomina di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, qualora ciò sia espressamente riservato dalla legge alla competenza consiliare.

TITOLO VI NORME FINALI

CAPO UNICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La stessa procedura è applicata per apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale del regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 54

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della delibera di approvazione ed è nuovamente pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio.

3. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga le precedenti disposizioni in materia.